Sommario

Lavoratori agricoli: contributi 2024 per il Trascinamento di giornate 2
Rottamazione, con l'addebito diretto scadenze sotto controllo 3
Legge di bilancio 2025 – 11: le nuove regole per la Transizione 5.0 5
Crediti d'imposta per il cinema, nuovi decreti con nuovi beneficiari 9
Piano integrato salute e sicurezza: più tutele nel 2025 10
Rimborso spese utenze domestiche dei dipendenti: quale documentazione per il datore di lavoro? 11
Fattura omessa o irregolare: nuove sanzioni ancorate alla violazione del fornitore 13
Concordato preventivo biennale: cessazione in caso di donazione e successione d'azienda 15

Lavoratori agricoli: contributi 2024 per il Trascinamento di giornate

Le indicazioni per usufruire dei benefici del Trascinamento di giornate per il 2024.

I lavoratori agricoli a tempo determinato possono godere di un particolare beneficio previdenziale, denominato Trascinamento di giornate.
Il beneficio è destinato ai lavoratori occupati per almeno cinque giornate nel 2024 presso un'impresa agricola, che abbia fruito di interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o per eventi eccezionali e che si trovi in un'area dichiarata calamitata.
Il beneficio è riconosciuto anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende che hanno beneficiato dei medesimi interventi.
Con la circolare INPS 5 febbraio 2025, n. 37 l'Istituto fornisce le indicazioni sulle modalità per usufruire dei benefici del Trascinamento di giornate per il 2024, precisando tutti gli adempimenti telematici a carico delle aziende interessate e delle strutture territoriali INPS, che devono essere completati entro il 24 febbraio 2025.
Fonte INPS.it

Rottamazione, con l'addebito diretto scadenze sotto controllo

La richiesta di domiciliazione bancaria può essere presentata sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione. Nel 2025 sono previste ulteriori quattro rate della Definizione agevolata

Dopo le prime sei rate già corrisposte, nel 2025 sono previsti quattro nuovi appuntamenti per i pagamenti della cosiddetta Rottamazione-quater delle cartelle, a partire dal mese di febbraio. Tra le modalità disponibili per effettuare il versamento, i contribuenti possono scegliere di attivare il servizio di addebito diretto sul conto corrente, che consente di evitare dimenticanze e rimanere in regola con le scadenze. Con la domiciliazione bancaria, infatti, il pagamento avviene in automatico alla data prevista e per questo il servizio può essere particolarmente utile per la Rottamazione-quater poiché, in base alla legge, il mancato versamento di una rata, eseguito oltre il termine ultimo oppure di ammontare inferiore rispetto all'importo previsto, determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata.
La domiciliazione bancaria si può richiedere online sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione (oltre che agli sportelli). Dopo l'invio della richiesta, l'utente riceve la conferma dell'attivazione del servizio nella quale è comunicata anche la prima rata che sarà addebitata sul conto indicato. L'attivazione viene confermata a seguito del controllo e della gestione dei dati del conto corrente inseriti, per cui, in considerazione dei tempi tecnici di lavorazione previsti, in linea generale è sempre opportuno attivarsi con largo anticipo sulle scadenze.

Online il servizio per chiedere la domiciliazione delle rate

L'attivazione del mandato di addebito diretto (Sdd) delle rate della Definizione agevolata può essere richiesta utilizzando il servizio disponibile nell'area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, a cui si accede con le credenziali Spid, Cie (Carta d'identità elettronica) e Cns (Carta nazionale dei servizi) mentre gli intermediari fiscali possono accedere anche con le credenziali dell'Agenzia delle entrate. Dalla sezione "Definizione agevolata" si entra nel servizio "Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata" dove il contribuente può visualizzare il riepilogo dei piani di pagamento attivi a lui intestati e per ciascuno compilare la richiesta.

I dati da inserire

La compilazione del mandato richiede l'inserimento di alcuni dati anagrafici, un indirizzo e-mail dove ricevere il riscontro alla richiesta, gli estremi del conto corrente sul quale effettuare l'addebito inserendo, quindi, il codice Iban. È necessario dichiarare di essere titolare del conto corrente indicato o di essere autorizzato a operare sullo stesso, dando il consenso alla disposizione degli addebiti da parte del creditore e alla loro esecuzione da parte della banca/posta. Qualora l'intestatario del conto corrente sia diverso dal contribuente, è richiesta l'indicazione dei dati della persona fisica titolare del conto corrente indicato oppure di quella autorizzata a operare (cognome/nome del titolare e il codice fiscale del titolare). In questo caso è obbligatorio allegare la "Dichiarazione di consenso all'addebito" firmata dal titolare stesso oltre che il relativo documento di riconoscimento.

Via e-mail l'esito della richiesta di attivazione

Inviata la richiesta, il sistema genera una e-mail di presa in carico che arriva all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di domanda. Successivamente, una seconda e-mail comunicherà l'esito della richiesta e la rata che sarà pagata con l'addebito sul conto corrente. Affinché la domiciliazione sia valida per la prima rata in scadenza, il contribuente deve ricevere la conferma dell'attivazione del servizio non oltre i 10 giorni lavorativi antecedenti il temine della rata stessa.

Definizione agevolata, le rate del 2025

In fase di adesione alla Rottamazione-quater, i contribuenti hanno potuto scegliere di dilazionare quanto dovuto fino a un massimo di 18 rate in cinque anni. In base al calendario dei pagamenti stabilito dalla legge, dopo le prime sei rate già corrisposte negli anni scorsi, nel 2025 le scadenze previste cadono il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre, e così a seguire per gli anni successivi, secondo il proprio piano di pagamenti. La Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 è stata introdotta dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022) e consente ai contribuenti che sono stati ammessi al provvedimento di versare solo l'importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle

irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

Fonte FiscoOggi.it

Legge di bilancio 2025 – 11: le nuove regole per la Transizione 5.0

Le modifiche, che aumentano i vantaggi fiscali connessi alla misura e semplificano la procedura, sono applicabili già agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025

La legge di bilancio 2025 è intervenuta in tema di Transizione 5.0, rafforzando l'agevolazione, semplificando e rimodulando alcuni aspetti della disciplina che sostiene il processo di trasformazione energetica e digitale delle imprese.
Le novità, contenute nell'articolo 1, commi 427-429, della legge n. 207/2024, ridefiniscono il piano Transizione 5.0 anche per aumentare i vantaggi fiscali connessi all'applicazione della misura agevolativa.
In particolare: ampliata la platea dei beneficiari, ridotti i vincoli burocratici per determinare il risparmio energetico, passano da tre a due gli scaglioni degli investimenti ammissibili e la correlata percentuale del credito d'imposta, estesala possibilità di cumulo con altre misure agevolative, modificata e incrementata la base di calcolo del credito d'imposta per alcune tipologie di acquisto di impianti fotovoltaici.
Le disposizioni si applicano già agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e con riferimento agli incrementi delle aliquote del credito d'imposta la loro fruizione è subordinata a una comunicazione del Gse (Gestore dei servizi energetici) nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura, come specifica il dossier del Governo n. 3 94-5 di accompagno alla legge di bilancio 2025.
Vediamo in dettaglio quali sono le novità ripercorrendo prima, in sintesi, la disciplina agevolativa del piano di Transizione 5.0.

Il nuovo Piano Transizione 5.0

Il piano Transizione 5.0 è stato istituito dall'articolo 38 del Dl n.19/2024 e prevede l'introduzione di un nuovo credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano nuovi investimenti, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, destinati alle aziende ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici.
Le modalità attuative della disciplina sono state definite con il decreto interministeriale del 24 luglio 2024, mentre successivi provvedimenti hanno disposto l'apertura dello sportello telematico per la prenotazione del credito d'imposta e la presentazione delle relative comunicazioni. Si tratta, in particolare, del Decreto direttoriale 6 agosto 2024 e del Decreto direttoriale 11 settembre 2024, come da tabella seguente.

Provvedimento	**Apertura sportello** della piattaforma informatica «Transizione 5.0» sito del Gse	**Prenotazione tax credit invio comunicazione**
Decreto direttoriale 6 agosto 2024	**7 agosto 2024**	Prenotazione del credito d'imposta della "Transizione 5.0" Invio delle comunicazioni di conferma relative all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento, a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione
Decreto direttoriale 11 settembre 2024	**12 settembre 2024**	Presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione

I beneficiari del credito d'imposta Transizione 5.0 sono tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d'impresa.
La spettanza del tax credit è subordinata, inoltre, al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
L'articolo 38, comma 3, del citato decreto elenca in modo esplicito i soggetti esclusi dal credito d'imposta in commento.

Sono agevolabili gli investimenti:

- in beni (materiali e immateriali) nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati "A" e "B" di cui alla Legge n.232/2016 effettuati, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025.
  Tra i beni indicati nell'allegato "B" rientrano anche:
  a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e auto-consumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (energy dashboarding)
  b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
- interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura tramite i quali ne consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici:
- della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3%

o, in alternativa,

- dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento.

Inoltre, nell'ambito dei progetti di innovazione sono agevolabili:

- i beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta
- le spese per la formazione del personale previste dall'articolo31 par.3 Regolamento Ue n.651/2014 finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale-energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e nel limite massimo di 300mila euro.

Il credito d'imposta è riconosciuto, secondo la previgente normativa, nella misura del:

- 35% del costo, per la quota di investimenti, fino a 2,5 milioni di euro
- 15% del costo, per la quota di investimenti, oltre a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
- 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

L'ammontare del tax credit è correlato alla quota d'investimento e alla riduzione dei consumi ottenuta.

Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025; l'ammontare non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Il Mimit (ministero delle Imprese e del Made in Italy) ha pubblicato lo scorso mese di agosto la circolare operativa "Transizione 5.0" con i chiarimenti tecnici per la corretta applicazione della disciplina agevolativa.

Le novità

La legge di bilancio 2025 ha ridisegnato la disciplina del credito d'imposta Transizione 5.0 con le disposizioni contenute nei commi 427-429 già richiamati, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera.

Le principali novità sono quelle apportate dal comma 427 che modifica direttamente l'articolo 38 del Dl n. 19/2024 e, precisamente, quanto disposto:

- al comma 2, ampliamento della platea dei beneficiari
- al comma 5, incremento della percentuale per l'acquisto di impianti fotovoltaici
- al comma 7 e 8 lettera b), cambiamento dell'aliquota del credito d'imposta Transizione 5.0 in relazione a solo due scaglioni di investimento ammissibili
- al comma 9, intervento sulle regole per la determinazione del risparmio energetico di società di locazione operativa e nuove indicazioni, ai fini del calcolo della riduzione dei consumi che semplificano, sotto il profilo procedurale, la disciplina per le pratiche legate alla sostituzione di macchinari e l'acquisto dei beni 4.0 con contratto Epc (Energy performance contract) con una ESCo
- al comma 18, modifica del perimetro di cumulabilità con altre agevolazioni.

Ecco il dettaglio delle modifiche alla disciplina secondo quanto illustrato nel dossier del Governo che accompagna la manovra

I nuovi beneficiari del tax credit Transizione 5.0

La prima novità apportata riguarda la platea dei beneficiari. Grazie a questo intervento il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, anche alle società di servizi energetici certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente. Le ESCo sono imprese certificantesi secondo la norma tecnica italiana UNI CEI 11352 che offrono dei servizi specifici necessari per realizzare un intervento di efficienza energetica, garantendo al cliente un miglioramento dell'efficienza energetica, rilevato attraverso la misura della riduzione dei consumi energetici rispetto a quelli iniziali. Le ESCo devono effettuare un audit energetico preliminare, definire le azioni da svolgere per l'efficientamento ed infine verificarne l'esito.

Ridefinite le maggiorazioni per il calcolo del tax credit

Un'altra novità interessa l'acquisizione di moduli fotovoltaici per la quale il legislatore ha disposto un incremento della maggiorazione riconosciuta, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta.

Nello specifico, dal 1° gennaio 2025 essa è pari al:

- al 130% del costo per i moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Ue con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5% di cui all'articolo 12, comma1, lettera a) del Dl n.181/2023 (nella versione vigente non vi è una maggiorazione, ma si considerava il 100% del costo)
- al 140% del costo (in luogo del 120%) per i moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell'Ue, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) del Dl n.181/2023
- al 150% (in luogo del 140%) per i moduli prodotti negli Stati membri dell'Ue composti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Ue con un'efficienza di cella almeno pari al 24% di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c) del Dl n.181/2023.

Cambia la misura dell'agevolazione

Altre novità di rilievo arrivano con le lettere c, d, e, f, g e h del comma 427. Le norme citate intervengono modificando la percentuale di credito d'imposta Transizione 5.0 e gli scaglioni di investimento ammissibili e determinano la misura dei coefficienti del tax credit spettante in relazione ai parametri del risparmio energetico.

In prima istanza sono ridotte da tre a due le soglie di investimento ammissibili, ai fini del calcolo delle aliquote del credito d'imposta e, dunque, si elimina l'aliquota del 15% prevista per la fascia intermedia che interessava gli investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. Si registra, dunque, un maggior vantaggio fiscale derivante dalla nuova percentuale, pari al 35%, applicabile agli investimenti fino a 10 milioni di euro.

Dal 1° gennaio 2025, la misura del credito d'imposta riconosciuto è pari al:

- 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro
- 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Il legislatore, di conseguenza, ha disposto la soppressione di alcune norme del citato articolo 38 e, precisamente, quelle relative alla misura di incremento del credito d'imposta:

- del 20%, indicata al comma 8 lett.a)
- del 25%, prevista dal comma 8 lett.b).

Ecco, dunque, il quadro riepilogativo dei coefficienti del credito d'imposta riconosciuto per la Transizione 5.0 alla luce delle novità esposte.

Quote investimento	Struttura processo	Riduzione consumi energetici	Credito d'imposta	Articolo 38 Dl n. 19/2024 in vigore dal 1° gennaio 2025
Fino a 10 milioni di euro	Struttura produttiva	3-6%	35%	comma 7
	Processo	5-10%		
	Struttura produttiva	6-10%	40%	comma8 lett. a)
	Processo	10-15%		
	Struttura produttiva	Oltre 10%	45%	comma 8 lett. b)
	Processo	Oltre 15%		
Oltre 10 milioni di euro	Struttura produttiva	3-6%	5%	comma 7
	Processo	5-10%		
	Struttura produttiva	6-10%	10%	comma 8 lett. a)
	Processo	10-15%		
	Struttura produttiva	oltre 10%	15%	comma 8 lett. b)
	Processo	oltre 15%		

Cambiano le norme per calcolare il risparmio energetico

Un'altra novità inserita nella legge di bilancio 2025 riguarda le società di locazione operativa, per le quali il risparmio energetico conseguito potrà essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante o, in alternativa, del locatario.

Sempre in tema di novità, è stata definita anche la misura della contribuzione al risparmio energetico degli investimenti beneficiari del credito d'imposta industria 4.0. Nello specifico, con un'integrazione all'articolo 38 del Dl n.19/2024:

è definita (nuovo comma 9-bis) la misura della contribuzione al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva (pari al 3%) ovvero dei processi (pari al 5%), per gli investimenti in beni di cui all'Allegato A della legge n. 232/2016, caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio

il nuovo comma 9-ter prevede che la riduzione dei consumi energetici sia in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società ESCo in presenza di un contratto di Epc (Energy performance contract) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici differenziata a seconda che si faccia riferimento alla struttura produttiva o ai processi produttivi interessati dall'investimento, rispettivamente, non inferiore al 3% e al 5%.

La cumulabilità del tax credit Transizione 5.0

La legge di bilancio 2025 ampia il perimetro di cumulo del credito d'imposta Transizione 5.0 con altre agevolazioni. Secondo la previgente versione dell'articolo 11 del Dm Transizione 5.0, difatti, il credito d'imposta era cumulabile solo con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che avessero a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'Irap, non portasse al superamento del costo sostenuto.

Con le modifiche introdotte, indicate al comma 427 lettera h), il credito d'imposta in commento è cumulabile anche con:

- il credito per investimenti nella Zona economica speciale (Zes unica - Mezzogiorno), articoli 16 e 16-bis del Dl n.124/2023, e nella Zona Logistica Semplificata (Zls), articolo 13 del Dl n.60/2024
- le ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno "non copra" le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

continua

Fonte FiscoOggi.it

Crediti d’imposta per il cinema, nuovi decreti con nuovi beneficiari

Gli interessati possono iniziare a utilizzare le agevolazioni fiscali a partire dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione di riconoscimento, in conformità con le normative vigenti

Pubblicati sul sito della direzione generale Cinema e Audiovisivo nuovi decreti direttoriali, tutti del 31 gennaio 2025, che annunciano gli esiti delle istruttorie relative alle richieste di credito d’imposta. I decreti riguardano vari ambiti, come la produzione, le sale cinematografiche e i videogiochi, offrendo un quadro chiaro sulle ammissibilità e sull’eleggibilità culturale delle opere.

Crediti d’imposta ed eleggibilità culturale

Siglati il 31 gennaio 2025 e pubblicati il 3 febbraio quattro decreti direttoriali che annunciano gli esiti delle istruttorie relative all'ammissibilità delle richieste di credito d'imposta. Questi decreti riguardano diverse tipologie, come:

- le richieste preventive di credito d'imposta per la produzione cinematografica e orf, nonché per la produzione tv/web.
- le richieste definitive di credito d'imposta per lo sviluppo, la produzione cinematografica, orf, tv/web, distribuzione, produzione esecutiva delle opere straniere e investitori esterni.
- le richieste di eleggibilità culturale, comprese quelle relative ai contributi automatici.

La pubblicazione funge da comunicazione ufficiale di riconoscimento del credito d'imposta. Pertanto, non verranno inviate comunicazioni individuali tramite Pec.

Di seguito i decreti direttoriali con i relativi documenti:

- riconoscimento eleggibilità culturale reinvestimento automatici
- tax credit preventivi
- tax credit consuntivi
- eleggibilità culturale tax credit

Sale Cinematografiche

Per quanto riguarda le sale cinematografiche, i relativi decreti includono gli esiti delle istruttorie sui costi di funzionamento e sugli investimenti nelle sale cinematografiche e riportano gli elenchi dei beneficiari. La pubblicazione, come detto prima, rappresenta una comunicazione di riconoscimento del credito, senza ulteriori notifiche individuali. Eccoli:

- tax credit funzionamento sale
- tax credit sale investimenti

Videogiochi

Un altro decreto (tax credit consuntivo videogiochi) punta al settore dei videogiochi. Contiene il risultato dell’istruttoria sulle richieste definitive di credito d’imposta per la produzione di videogiochi di nazionalità italiana. Anche in questo caso, la pubblicazione funge da comunicazione di riconoscimento, senza invio di notifiche individuali.

La direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura sottolinea che i decreti non includono le domande per le quali l’istruttoria è ancora in fase di perfezionamento. Queste saranno trattate in successivi decreti, che verranno pubblicati sul sito della stessa direzione generale.

Inoltre, ricorda che gli interessati possono iniziare a utilizzare il credito a partire dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione di riconoscimento, in conformità con le normative vigenti.

Fonte FiscoOggi.it

Piano integrato salute e sicurezza: più tutele nel 2025

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato, con il decreto n. 195 del 2024 ha adottato il Piano integrato per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025. Il Piano è declinato secondo obiettivi, linee di indirizzo e aree strategiche di intervento, con un monitoraggio delle attività e contestuale verifica dei risultati, e potrà essere revisionato e aggiornato in caso di esigenze sopraggiunte.

Con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 dicembre 2024, n. 195 è stato approvato il "Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro: un nuovo strumento, di immediata applicazione, nasce dall'esigenza di promozione di azioni e programmi utili al potenziamento della cultura della sicurezza in tutti luoghi – di vita, di studio e lavoro – al fine di superare la concezione della tutela della sicurezza come mero adempimento giuridico.
Al suo interno sono previste azioni e interventi in diversi ambiti che vedono il coinvolgimento, oltre che del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in un ruolo di coordinamento, anche dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INAIL e, per quanto attiene alle campagne informative, dell'INPS.
Nello specifico, si punta a sensibilizzare e formare giovani e lavoratori, sostenere le imprese e rafforzare le tutele, contribuendo concretamente anche alla lotta al lavoro nero, irregolare e al caporalato. Grazie a controlli mirati e coordinati, questo approccio integrato vuole ridurre il rischio di infortuni e malattie professionali, migliorando la qualità e la sicurezza dell'ambiente lavorativo.

Aree strategiche

L'attuazione del Piano si articolerà attraverso cinque aree strategiche:

- Iniziative di prevenzione e promozione
- Campagne informative
- Programmi dedicati ai giovani
- Campagne straordinarie di vigilanza
- Interscambio di banche dati per la vigilanza

Risultati attesi

I risultati attesi consentono:

- Riduzione significativa di infortuni e malattie professionali: attraverso controlli più efficaci, formazione mirata e una diffusione capillare della cultura della prevenzione, il Piano mira a un deciso calo degli eventi dannosi, con impatti diretti sull'incolumità e sulla qualità della vita dei lavoratori.
- Maggiore competitività e stabilità delle imprese: investire in sicurezza non solo previene incidenti, ma rafforza l'immagine aziendale, riduce i costi legati all'assenteismo e migliora la produttività. Ciò rende le imprese più solide e attrattive, a beneficio dell'intero sistema economico.
- Aumento della consapevolezza tra le nuove generazioni: attraverso iniziative rivolte ai giovani, comprese quelle nelle scuole e nei percorsi formativi, il Piano punta a radicare fin dall'età scolare il valore del rispetto delle norme di sicurezza, creando così futuri lavoratori e datori di lavoro più responsabili.
- Più efficacia della vigilanza e contrasto alle irregolarità: l'interscambio di dati tra gli enti coinvolti consentirà di identificare con maggiore rapidità i contesti a rischio, ottimizzando l'azione ispettiva e garantendo maggiore legalità e trasparenza nei settori produttivi.

Fonte IPSOA.it

Rimborso spese utenze domestiche dei dipendenti: quale documentazione per il datore di lavoro?

Con la risposta ad interpello n. 17 del 2025 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti ai datori di lavoro in merito alle formalità di rilascio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini del rimborso delle spese sostenute per le utenze domestiche dai propri dipendenti. In particolare, per le Entrate, la dichiarazione può essere acquisita dal sostituto d'imposta con sottoscrizione in originale e allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, senza che risulti necessaria l'autenticazione della sottoscrizione. Il datore di lavoro dovrà aver cura di conservare i documenti per controlli futuri da parte dell'Agenzia.

L'Agenzia dell'Entrate con risposta ad interpello n. 17/2025 interviene su un quesito concernente l'art. 51, co. 3, del TUIR. In particolare, è stato posto un quesito volto ad ottenere conferma in ordine alle formalità di rilascio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini del rimborso delle spese sostenute per le utenze domestiche dai propri lavoratori dipendenti, ai sensi del citato art. 51, comma 3, del TUIR.
Si ricorda che l'art. 1, commi 16 e 17 della legge n. 213/2023 aveva stabilito che: ''Limitatamente al periodo d'imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.''
Si rileva che tale misura è stata confermata anche per il triennio 2025-2027 dalla legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024).

Il quesito

L'istante pone il quesito in merito alle formalità e modalità di acquisizione della documentazione a supporto del beneficio in capo al sostituto di imposta.
L'Istante, oltre a precisare che l'estensione della soglia di esenzione da imposizione fiscale alle fattispecie rimborsuali si applica anche nel caso in cui il premio di risultato sia convertito richiedendone il rimborso delle spese relative alle utenze domestiche, facendo riferimento sul punto a quanto precisato dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 23/E del 1° agosto 2023 e n. 5/E del 7 marzo 2024.
Nell' ultimo documento di prassi viene indicato che ''ai fini documentali, è necessario che il datore di lavoro, [...], acquisisca e conservi, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR. In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il ricorrere, in capo al medesimo dichiarante, dei presupposti previsti dalla norma in esame, da conservare per eventuali controlli da parte degli organi a ciò deputati. In ogni caso, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le stesse non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri".
Quindi per giustificare le procedure di rimborso che non siano soggette a tassazione, nei limiti indicati dal cit. art. 51, comma 3, il sostituto di imposta può alternativamente:

a) richiedere al lavoratore, nel rispetto della privacy, la relativa documentazione giustificativa della spesa;
b) acquisire direttamente dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il ricorrere dei presupposti previsti dalla norma agevolativa.

Sull'ultimo punto l'Istante, citando nuovamente la circolare n. 5/E del 2024, nota n. 6, afferma che sulle formalità di tale dichiarazione il predetto documento di prassi non specifica se i dipendenti siano tenuti a rilasciarla con sottoscrizione autenticata o meno, limitandosi a indicare come norma di riferimento l'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'incertezza interpretativa deriva dal fatto che, alla luce del combinato disposto degli artt. 21, co.2, 38 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, non occorrerebbe l'autenticazione della

sottoscrizione, in quanto si tratterebbe di dichiarazione da produrre agli organi della pubblica amministrazione.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

Per l'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni sostitutive sono rilasciate nel rispetto dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e senza alcuna autenticazione della sottoscrizione. Pertanto, la dichiarazione può essere acquisita dal sostituto con sottoscrizione in originale e allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, senza che risulti necessaria l'autenticazione della sottoscrizione.

Infatti, dal punto di vista sostanziale, la dichiarazione ha come destinatario finale la pubblica amministrazione chiamata a svolgere i controlli di veridicità sul contenuto della stessa, da cui può scaturire una responsabilità penale in caso di dichiarazioni false o mendaci.

Oneri per il datore di lavoro

E' appena il caso di sottolineare che ai fini del beneficio - sicuramente importante - ed ora esteso , come detto, dalla legge di Bilancio 2025 al triennio 2025-2027, aumentano ancora gli oneri documentali posti a carico del datore di lavoro e dei loro consulenti con la correlata conservazione nei termini prescritti per controlli futuri da parte dell'AdE e, pertanto, sarà necessario prestare molta attenzione sia da parte dei dipendenti interessati che degli stessi uffici del personale per scongiurare ripresa a tassazione e sanzioni.

Fonte IPSOA.it

Fattura omessa o irregolare: nuove sanzioni ancorate alla violazione del fornitore

Per individuare il regime sanzionatorio applicabile in caso di omesso o irregolare fatturazione occorre fare riferimento alla data di commissione della violazione da parte del cedente/prestatore. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con riferimento alle nuove previsioni dell'art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997. A seguito delle modifiche apportate dal decreto di riforma del sistema sanzionatorio tributario (D.Lgs. n. 87/2024), la disposizione stabilisce - con decorrenza dal 1° settembre 2024 – che, per regolarizzare l'omessa ricezione della fattura o la ricezione di una fattura irregolare, il cessionario/committente è tenuto ad effettuare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

In caso di omessa o irregolare fatturazione, per individuare il regime sanzionatorio applicabile occorre fare riferimento alla data di commissione della violazione da parte del cedente/prestatore.
È quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, con riferimento al nuovo regime sanzionatorio previsto dall'art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997, che con decorrenza 1° settembre 2024, dispone che per regolarizzare l'omessa ricezione della fattura o la ricezione di una fattura irregolare, il contribuente è tenuto a effettuare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla stessa, entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare, senza dover procedere anche al pagamento della relativa IVA.
Con riferimento alla decorrenza, gli operatori del settore si sono interrogati se la stessa debba essere ancorata alla violazione del cessionario o a quella del cedente.
Ad esempio, con riferimento alla mancata emissione di una fattura per una cessione di beni realizzata in essere nel mese di giugno 2024, ai fini della regolarizzazione della violazione il cessionario deve fare riferimento alla formulazione dell'art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997 vigente fino al 31 agosto 2024 o a quella vigente dal 1° settembre 2024?

Autofattura denuncia

L'art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997 punisce il cessionario/committente che non avendo ricevuto la fattura con riferimento all'acquisto di beni e/o servizi, o avendo ricevuto una fattura irregolare, non provvede a regolarizzare detta violazione.

Prima della riforma

Prima delle modifiche apportate all'art. 6, comma 8 dal D.Lgs. n. 87/2024, il cessionario/committente che non aveva ricevuto la fattura entro 4 mesi dalla data dell'operazione, era tenuto ad emettere un'autofattura con codice Tipo documento TD20 entro il 30° giorno successivo, previo pagamento dell'IVA, per evitare di essere sanzionato con una sanzione amministrativa pari al 100% dell'IVA dovuta.
Per regolarizzare la fattura che non era stata emessa dal cedente o prestatore, il cessionario o committente soggetto passivo, decorsi 4 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, doveva:

- emettere un'autofattura, a titolo di "denuncia", entro il 30° giorno successivo;
- versare l'IVA dovuta mediante modello F24, entro il medesimo termine.

Dopo la riforma

Per effetto delle modifiche apportate, il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 70% sempreché non provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle Entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro 90 giorni dal termine entro il quale doveva essere emessa la fattura o è stata emessa la fattura irregolare

Da quando decorre la nuova disciplina

Tanto premesso, con riferimento alla decorrenza della nuova disciplina sanzionatoria, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la violazione commessa dal cessionario/committente è direttamente correlata alla prodromica violazione commessa dal cedente/prestatore.
Pertanto, dato che il nuovo regime sanzionatorio si applica alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, al fine di individuare la disciplina applicabile occorre fare riferimento alla data di commissione della violazione da parte del cedente/prestatore. Conseguentemente, con riferimento a fatture omesse o emesse in modo irregolare prima del 1° settembre 2024 opera la disciplina prevista fino a tale data.

e-fattura con nuove specifiche tecniche dal 1° aprile

A tal riguardo occorre ricordare che l'Agenzia delle Entrate - con la pubblicazione il 31 gennaio 2025 delle nuove specifiche tecniche per il tracciato della fatturazione elettronica - ha reso nota l'istituzione del nuovo codice Tipo Documento TD29 che il cessionario/committente deve usare per le comunicazioni all'Agenzia stessa dell'omessa o irregolare fatturazione.

Tuttavia, considerato che le novità normative in materia di omessa/irregolare fatturazione trovano applicazione per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, viene naturale interrogarsi su quali debbano essere le modalità che il cessionario/committente deve utilizzare per comunicare all'Agenzia delle Entrate le suddette violazioni per non essere sanzionato. A tal riguardo ad oggi l'Agenzia delle Entrate non ha reso nessun chiarimento, sebbene da più parti si ritenga che il contribuente possa continuare a fare ricorso alla autofattura "denuncia" utilizzando l'apposito codice Tipo Documento TD20, senza versare l'IVA (adempimento quest'ultimo non può richiesto dal 1° settembre 2024 dall'art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 417/1997).

Cessioni di beni intra-UE

Sempre in materia IVA, l'Agenzia delle Entrate ha reso chiarimenti in ordine alle cessioni di beni intra-UE.

La prima questione posta all'attenzione dell'Agenzia delle Entrate attiene alle cessioni di beni intra-UE e al recupero dell'IVA versata laddove, non avendo ricevuto (entro 90 dalla consegna della merce al cessionario) prova del suo trasferimento fisico in un altro Paese UE, il cedente abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione IVA.

Mediante la modifica apportata all'art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 da parte del D.Lgs. n. 87/2024, è stato previsto che è punito con una sanzione pari al 50% dell'IVA chi effettua cessioni intra-UE di beni, qualora il bene sia trasportato in un altro Stato membro dal cessionario o da un terzo per suo conto e il bene non risulti pervenuto in tale Stato entro 90 giorni dalla consegna.

Tale norma ancora, al pari di quanto previsto per le esportazioni dal medesimo art. 7, comma 1, la decorrenza del termine dei 90 giorni alla data di consegna dei beni (e non alla data della fattura).

Pertanto, qualora non si ottenga la prova che il bene sia pervenuto in altro Stato UE ovvero la stessa pervenga oltre 90 giorni dalla data di consegna, il contribuente incorre nella sanzione dal 50% del tributo, a meno che entro i successivi 30 giorni dallo spirare dei 90 giorni successivi alla consegna non provveda alla regolarizzazione della fattura ed al versamento dell'imposta.

Laddove la merce risulti trasferita in altro Stato UE oltre i 90 giorni ma, comunque, entro i 30 giorni previsti, ai fini della regolarizzazione, dall'art. 7, comma 1 D.Lgs. n. 471/1997, e si abbia prova dell'avvenuto trasferimento, il contribuente potrà esimersi dal versamento dell'imposta senza per questo incorrere in alcuna violazione sanzionabile.

Tanto premesso, l'Agenzia ha chiarito che con specifico riferimento alle cessioni intra -UE di beni, l'art. 45-bis del regolamento n. 282/2011 disciplina la prova del trasferimento fisico della merce da uno Stato UE a un altro, distinguendo a seconda che il trasporto sia curato dal cedente o da un terzo per suo conto ovvero che i beni siano trasportati dal cessionario direttamente o da un soggetto terzo per suo conto.

Tuttavia, la previsione in commento non preclude agli Stati membri di intervenire in materia quanto agli elementi di prova.

A tal riguardo con diversi documenti di prassi, tra cui la risposta a interpello n. 100 del 2019, l'Agenzia ha già chiarito come è possibile provare l'avvenuto trasferimento fisico della merce. Di conseguenza, è dalla data in cui si dispone del set documentale atto a provare il trasferimento fisico della merce che decorrono i tempi per l'emissione della nota di credito ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972.

La seconda questione attiene alla comunicazione degli acquisti di beni e servizi da fornitore, che deve avvenire entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che data di ricevimento del documento deve intendersi quella di effettiva ricezione della fattura emessa dal fornitore non stabilito e che tale riferimento non può quindi essere letto come alla data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione IVA.

Fonte IPSOA.it

Concordato preventivo biennale: cessazione in caso di donazione e successione d'azienda

Successioni e donazioni d'azienda, conferimenti di partecipazioni e cessioni d'azienda sono tutte fattispecie che configurano cause di cessazione della proposta di concordato preventivo biennale. Alla stessa conclusione si deve pervenire nel caso di aumento di capitale tramite un conferimento in denaro. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate in risposta ad alcuni quesiti sulle ipotesi che possono determinare la decadenza o cessazione dalla proposta di CPB.

La successione e la donazione dell'azienda da parte di un imprenditore individuale che ha aderito al CPB ne determina la cessazione. Lo stesso anche nell'ipotesi di cessione d'azienda. È quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con riferimento alle ipotesi che possono determinare la decadenza o cessazione dalla proposta di concordato preventivo biennale.

Successione o donazione d'azienda

In primo luogo, è stato chiesto all'Agenzia cosa accade alla proposta di concordato in caso di successione o donazione d'azienda per un imprenditore individuale aderente al CPB.

L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, sebbene in linea di principio la successione ereditaria non impedisca la continuazione dell'attività, in quanto gli eredi possono decidere di proseguila, subentrando nella titolarità dell'impresa, questa titolarità è posta però in capo a soggetti diversi rispetto a colui che ha aderito al CPB.

Pertanto, la morte dell'imprenditore individuale che ha aderito al CPB, può essere ricondotta alle ipotesi di cessazione del CPB come previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) D.Lgs. n. 13/2024.

Le medesime considerazioni sono valide anche nel caso di donazione d'azienda.

Conferimento di partecipazioni

Venendo all'ipotesi di conferimento di partecipazioni, il caso posto all'attenzione dell'Agenzia riguarda un conferimento di partecipazioni o di crediti effettuato tra due S.r.l. entrambe aderenti al CPB.

Richiamando l'art. 21, comma 1, lettera b-ter), D.Lgs. n. 13/2024, l'Agenzia ha ricordato che lo stesso prevede tra le cause di cessazione del CPB l'ipotesi per cui la società o l'ente risulta interessato da situazioni di fusione, scissione o conferimento. La norma, ha evidenziato l'Agenzia, non distingue tra impresa conferente e impresa conferitaria, e quindi, l'operazione di conferimento di partecipazioni o di conferimento di crediti tra società che hanno aderito al CPB si deve ritenere causa di cessazione, per entrambe le parti coinvolte.

Alla stessa conclusione si deve pervenire nel caso di aumento di capitale tramite un conferimento in denaro.

Cessazione di ramo d'azienda

A conclusioni analoghe è giunta l'Agenzia anche nel caso di una cessione di un ramo d'azienda, sebbene in astratto del tutto secondario quanto a ricavi prodotti.

L'Agenzia ha nuovamente richiamato l'art. 21, comma 1, lettera b-ter), del D.Lgs. n. 13/2024, che prevede tra le cause di cessazione del CPB l'ipotesi per cui la società o l'ente risulta interessato da situazioni di fusione, scissione o conferimento.

Inoltre, nella circolare n. 18/E/2024, l'Agenzia ha chiarito che anche nel caso in cui sia effettuata una cessione di un ramo d'azienda ricorre una causa di cessazione del CPB, attesi i molteplici punti in comune tra la cessione d'azienda e il conferimento.

Nella stessa circolare si legge che, con particolare riferimento alla società o ente che sia stato interessato da operazioni di fusione, scissione e conferimento, il legislatore ha ritenuto che sia venuto meno il collegamento tra proposta di CPB predisposta nei confronti della società avente determinate caratteristiche e la differente capacità reddituale conseguente al nuovo assetto economico che caratterizza la società che ha partecipato all'operazione straordinaria.

La cessione del ramo d'azienda, anche ritenuta del tutto secondario, modifica la capacità reddituale del contribuente comportando la cessazione dalla proposta di concordato.

Decadenza del concordato e infedele dichiarazione

In merito alla decadenza del concordato, ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 13/2024, il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi d'imposta quando la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA sia tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%.

Pertanto, l'Agenzia ha precisato che nel caso in cui a valle di una verifica nei confronti di un soggetto che ha aderito al CPB emerga un'infedele dichiarazione nel periodo 2023, per effetto di ricavi non dichiarati per un importo inferiore al 30% degli stessi, i quali tuttavia se inseriti nel modello ISA del medesimo periodo d'imposta avrebbero determinato una proposta di concordato superiore al 30% rispetto al reddito concordato, si ritiene realizzata la decadenza dal concordato.

Inoltre, in merito alle rettifiche dei dati IVA risultanti all'esito di una verifica, tali da comportare la decadenza ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera b), D.Lgs. n. 13/2024, secondo una lettura sistematica della norma il riferimento è comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA. Pertanto, il riferimento è a tutti i dati rilevanti ai fini ISA, contabili e strutturali.

Decadenza dal concordato e Integrazione volontaria

Il combinato disposto dell'art. 22, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 13/2024 determina la decadenza dal concordato nel caso di errate comunicazioni dei dati ISA che emergano in sede di accertamento.

Diversamente, l'art. 22, comma 1, lettera b) del decreto si occupa delle integrazioni del contribuente che hanno effetto sul reddito o sul valore della produzione netta che hanno determinato la proposta di concordato con possibilità di ravvedimento operoso.

Ciò vuol dire che un'integrazione volontaria dei dati ISA con riferimento al periodo 2023 non comporta la decadenza dal concordato, a prescindere dagli effetti percentuali sul reddito, se il contribuente procede a regolarizzare il differenziale con il ravvedimento operoso nell'anno 2023?

L'Agenzia ha chiarito che la regolarizzazione volontaria da parte del contribuente mediante il ravvedimento determina irrilevanza ai fini della decadenza dal concordato con riferimento alle sole fattispecie che sono richiamate nell'art. 22, comma 1, lettera e) e comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 13/2024.

Pertanto, la causa di decadenza di cui all'art. 22, comma 2, lettera b) del decreto, che si realizza in caso in caso di modifiche o integrazioni della dichiarazione dei redditi non viene meno per effetto della previsione di cui al comma 3.

Si segnala, infine, che il decesso del principale cliente nel 2024 che dovrebbe comportare una significativa contrazione del reddito nel 2025 rispetto a quello oggetto della proposta di concordato, non determina la cessazione del concordato. E ciò in quanto tale ipotesi non si annovera tra le circostanze eccezionali di cui all'art. 4 del decreto ministeriale del 14 giugno 2024.

Fonte IPSOA.it